

**IMPOSTE INDIRETTE*****La congruità della manodopera nel sisma acquisti***

di Leonardo Pietrobon

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

L'[articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020](#), recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, stabilisce che al **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) è aggiunto il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento**, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qual è il successivo D.M. 143/2021.

Secondo la citata disposizione normativa – con riferimento al comma 10-bis, dell'[articolo 8, D.L. 76/2020](#) – è necessario assicurare, nel settore edile, l'attuazione di un **sistema di verifica della congruità del costo della manodopera** impegnata per la **realizzazione dell'opera** rispetto al costo complessivo della stessa, con i chiari **obiettivi di**:

- **fare emerge** (l'eventuale) **lavoro irregolare nell'esecuzione dei lavori** e;
- assicurare un'effettiva tutela dei lavoratori **sia sotto il profilo retributivo** che per gli aspetti **connessi alla salute e alla sicurezza**.

Sulla base di quanto sopra indicato, è necessario fissare l'ambito applicativo del D.M. 143/2021, ossia il c.d. “decreto Congruità della manodopera”, quale decreto di riferimento per individuare le **regole sulla congruità della manodopera**, e stabilire l'applicabilità o meno anche nei casi del c.d. “**sisma acquisti**”, di cui all'[articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013](#).

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 2, D.M. 143/2021, “Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila”. Il successivo articolo 3, ai commi 2 e 3, D.M. 143/2021, prevede che “*Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie (...)*”.



In relazione all'**ambito oggettivo**, dall'analisi delle sopra riportate disposizioni normative, emerge che, in prima istanza, **oggetto di monitoraggio è la manodopera per il realizzo di opere edili**.

Sotto il profilo soggettivo, invece, dalla lettura delle sopra richiamate disposizioni, i **soggetti coinvolti** nell'applicazione delle disposizioni riferite alla **congruità della manodopera** sono:

- da un lato, **l'impresa o le imprese esecutrici** dei lavori edili, quali soggetti **tenuti alla produzione del duc di congruità**;
- dall'altro lato, **il committente delle opere**, quale soggetto destinatario del **duc di congruità** della manodopera.

A confermare l'ambito soggettivo di applicazione è il successivo comma 4, dell'articolo 3, D.M. 143/2021, ai sensi del quale “*per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente*” e “*a tale fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva*”.

Quanto sopra ricostruito permette di affermare **l'esclusione dalla congruità della manodopera**, in relazione ai benefici di cui al comma 3, dell'[articolo 16-bis, Tuir](#), o del comma 1-septies, dell'[articolo 16, D.L. 63/2013](#), in quanto il **soggetto fruitore di tali detrazioni d'imposta non assume la qualifica di “soggetto committente”** per le opere edilizie, bensì è, per entrambe le disposizioni normative, il **soggetto acquirente l'unità immobiliare**, con maturazione della detrazione in funzione dell'acquisto del medesimo immobile, al sussistere di **tutte le altre condizioni normativamente previste**.

Un **secondo elemento** che porta a escludere l'acquirente dalle unità immobiliari e beneficiario delle disposizioni normative in commento – comma 3, dell'[articolo 16-bis, Tuir](#) e comma 1-septies, dell'[articolo 16, D.L. 63/2013](#) - è rappresentato dal fatto che, per il **soggetto acquirente, non può trovare applicazione** quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 3, D.M. 143/2021, ai sensi del quale “*per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente*”, in considerazione del fatto che **non è tenuto ad erogare un corrispettivo** (saldo) per l'esecuzione delle opere, bensì un **corrispettivo per l'acquisto di un'unità immobiliare**.

Le medesime conclusioni sono state affermate dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare 16/E/2021](#), seppur in **materia di congruità della spesa**, quale parametro limite **entro cui determinare la detrazione spettante**. In particolare, l'Agenzia, con riguardo allo specifico **obbligo dell'attestazione della congruità delle spese** sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati, ai sensi dell'[articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020](#), ha affermato che **tal obbligo non si applica con riguardo al “bonus casa acquisti”** ([articolo 16, comma 3, Tuir](#)) e al **“sisma bonus acquisti”** ([articolo 16, co. 1-septies, D.L. 63/2013](#)), in quanto, nel caso di tali bonus, a **essere agevolate sono le spese sostenute per l'acquisto delle unità immobiliari**, mentre **non rilevano le spese relative ai lavori “a monte”** effettuati dall'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che poi cede le singole unità immobiliari.

